

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
DEL COMUNE DI RIVIERA**



TITOLO I - Disposizioni generali.....	4
Art. 1 Basi legali, campo d'applicazione e scopo.....	4
Art. 2 Compiti del Comune	4
Art. 3 Informazione e consulenza	5
Art. 4 Riserva del diritto preposto	5
Art. 5 Utenti autorizzati	5
TITOLO II - Gestione dei rifiuti.....	6
Capitolo 1. - Disposizioni generali.....	6
Art. 6 Categorie di rifiuti.....	6
Art. 7 Obblighi della popolazione.....	6
Art. 8 Divieti.....	6
Art. 9 Comportamento del Comune.....	7
Capitolo 2. - Posti di raccolta (Pianificazione, progettazione ed esecuzione)	7
Art. 10 Posti di raccolta del Comune	7
Art. 11 Raccolta rifiuti in aree pubbliche (cestini, bidoni, ecc.).....	7
Art. 12 Posti di raccolta privati	8
Art. 13 Allestimento	8
Art. 14 Manutenzione e rinnovo.....	8
Capitolo 3 - Esercizio di raccolta.....	8
Art. 15 Accettazione dei rifiuti.....	8
Art. 16 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani.....	9
Art. 17 Diritti sui rifiuti.....	9
Art. 18 Obbligo di utilizzazione	9
Art. 19 Piano di raccolta dei rifiuti	9
Art. 20 Rifiuti urbani riciclabili	9
Art. 21 Rifiuti urbani combustibili non riciclabili.....	10
Art. 22 Rifiuti ingombranti	10
Art. 23 Rifiuti speciali.....	10
Art. 24 Rifiuti edili	10
Art. 25 Rifiuti non prelevati	11
Capitolo 4 - Impianti di trattamento dei rifiuti.....	11
Art. 26 Impianti del Comune	11
TITOLO III – Finanziamento	12
Capitolo 1 - Principio.....	12
Art. 27 Spese del Comune	12
Art. 28 Impianti privati.....	12
Capitolo 2 - Tassa base	12
Art. 29 Obbligo della tassa, imposizione.....	12
Art. 30 Esigibilità e riscossione.....	13
Capitolo 3 - Tassa proporzionale alla quantità	13
Art. 31 Principio	13
Art. 32 Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende.....	13
Art. 33 Tasse per prestazioni di servizio particolari	14
Art. 34 Sacchi gratuiti	14
TITOLO IV - Disposizioni esecutive e finali.....	15
Art. 35 Esecuzione	15
Art. 36 Titolo esecutivo.....	15
Art. 37 IVA (Imposta valore aggiunto).....	15
Art. 38 Controlli.....	15
Art. 39 Sospensione del servizio	15
Art. 40 Disposizioni penali	15
Art. 41 Reclami e ricorsi	15
Art. 42 Entrata in vigore.....	16

Allegato 1 – Elenco non esaustivo delle normative applicabili.....	17
Allegato 2 - Tariffario	18

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Basi legali, campo d'applicazione e scopo

¹ Il presente regolamento è retto in via principale dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983 e dalla legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'11 ottobre 1971 (LALIA).

² L'elenco non esaustivo delle altre norme applicabili a livello federale e cantonale è riportato nell'allegato 1.

³ Il presente regolamento vale per l'intero territorio del Comune di Riviera. Esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti nella misura in cui il Comune ne sia competente.

⁴ Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, di altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.

⁵ I posti di raccolta e gli impianti di compostaggio vengono designati dal Municipio.

Art. 2

Compiti del Comune

¹ Il Comune svolge tutti i compiti che giurista il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).

² Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.

³ Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.

⁴ Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta o di compostaggio designati.

⁵ Il Municipio può conferire per contratto singoli compiti ad altri consorzi di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza del CNU.

⁶ Il Municipio promuove e favorisce le iniziative intese a sensibilizzare l'utenza e la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione delle quantità.

Art. 3
Informazione e
consulenza

¹ Il Municipio in collaborazione con il CNU provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.

² Esso orienta periodicamente il pubblico tramite il calendario ecologico o altre vie, sulle possibilità di consegna dei rifiuti.

Art. 4
Riserva del diritto
preposto

¹ Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti fanno stato gli ulteriori Regolamenti comunali.

² Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché del CNU.

Art. 5
Utenti autorizzati

¹ Il servizio è esclusivamente riservato alle persone fisiche residenti (comprese residenze secondarie) o giuridiche esercitanti la loro attività nel Comune, che hanno l'obbligo di farvi capo e che sono tenute al pagamento della tassa base.

² Il Municipio, per facilitare le attività di controllo, può istituire sistemi di controllo obbligatori (tessera di riconoscimento, ecc.) che autorizza l'usufruzione dei servizi comunali.

TITOLO II - Gestione dei rifiuti

Capitolo 1. - Disposizioni generali

Art. 6

Categorie di rifiuti

¹ Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo e infine rifiuti edili di piccole dimensioni.

² Quali **rifiuti urbani** sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali. Essi si suddividono in rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in rifiuti urbani combustibili, non riciclabili (rifiuti domestici o RSU). Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

³ Quali **altri rifiuti** sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori.

⁴ Quali **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif). Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali.

⁵ Sono **rifiuti edili di piccole dimensioni** tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Art. 7

Obblighi della popolazione

¹ Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.

² Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, dello statuto e dei regolamenti del CNU, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.

Art. 8

Divieti

¹ È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.

² È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.

³ È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.

⁴ Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

⁵ Le piante neofite e invasive non possono essere compostate privatamente o consegnate quale materiale vegetale ma devono essere smaltite come rifiuti solidi urbani o distrutte direttamente presso l'inceneritore dell'ACR.

Art. 9
Comportamento
del Comune

¹ Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.

² Esso promuove il recupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.

³ Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengono smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

⁴ Si impegna inoltre a:

- favorire sistemi di smaltimento e recupero finalizzati alla chiusura dei cicli dei materiali;
- comunicare regolarmente verso le istituzioni e la popolazione l'evoluzione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata;
- promuovere i principi della riduzione della produzione dei rifiuti, della raccolta differenziata, del riciclaggio e della valorizzazione energetica presso la popolazione, le industrie e le scuole;
- contrastare il fenomeno del littering;
- destinare gli introiti derivanti dalle sanzioni a favore di campagne di sensibilizzazione presso le scuole o la popolazione.

Capitolo 2. - Posti di raccolta (Pianificazione, progettazione ed esecuzione)

Art. 10
Posti di raccolta del
Comune

¹ Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite dal Municipio.

² Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali, dei Regolamenti editi dal CNU, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico e smaltimento acque.

Art. 11
Raccolta rifiuti in
aree pubbliche
(cestini, bidoni,
ecc.)

¹ Il Municipio pianifica la posa e lo svuotamento di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi in base alle necessità.

² I cestini pubblici per i rifiuti sono destinati esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12
Posti di raccolta
privati

¹ La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali e dei Regolamenti editi dal CNU.

² Per stabili abitativi o piani di quartiere con 10 o più unità abitative, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 400 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.

³ L'autorità edilizia può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese. L'indennità è fissata dall'autorità edilizia.

Art. 13
Allestimento

¹ I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.

² Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. L'autorità edilizia può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Art. 14
Manutenzione e
rinnovo

¹ I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.

² I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

Capitolo 3 - Esercizio di raccolta

Art. 15
Accettazione dei
rifiuti

¹ Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 6 ROTR e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'art. 33 cpv. 4, l'accettazione di rifiuti per opera del CNU e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.

² Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere, nel rispetto del diritto superiore, di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.

³ L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni del CNU, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.

Art. 16

Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

¹ Sono di principio esclusi dalle raccolte comunali tutti i rifiuti soggetti a TRA (Tassa Riciclaggio Anticipato) nonché quei rifiuti per i quali è presente una filiera privata sufficiente. È riservato il diritto superiore.

² Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

³ Il Municipio può escludere dalla raccolta mediante ordinanza municipale ulteriori qualità di rifiuti in base alle mutate condizioni legali o tecniche.

Art. 17

Diritti sui rifiuti

¹ Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente al CNU.

² Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 18

Obbligo di utilizzazione

¹ L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.

² Riservati i casi in cui esiste un sistema di raccolta funzionante e autorizzato gestito da terzi, tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.

³ In casi particolari il Municipio, in accordo con il CNU, può autorizzare raccolte private.

Art. 19

Piano di raccolta dei rifiuti

Il Municipio elabora il piano comunale di raccolta dei rifiuti conformandosi al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito dal CNU.

Art. 20

Rifiuti urbani riciclabili

¹ I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.

² I rifiuti adatti al compostaggio possono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune. Sono esclusi dalla consegna al Comune gli scarti organici di cucina che, se non compostati nell'impianto privato, vanno smaltiti nei sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU oppure tramite un servizio autorizzato e riconosciuto dal Comune.

³ Gli altri rifiuti urbani raccolti separatamente devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti, portati nei contenitori rispettivamente contrassegnati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.

⁴ Se terzi (scuole, associazioni, ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con il CNU.

Art. 21

Rifiuti urbani
combustibili non
riciclabili

¹ I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU.

² Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati in applicazione all'art. 12 cpv. 2.

³ Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Art. 22

Rifiuti ingombranti

I rifiuti urbani ingombranti che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili devono essere consegnati ai punti di consegna degli ingombranti.

Art. 23

Rifiuti speciali

¹ I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.

² Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengano consegnati ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con il CNU. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.

³ Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 24

Rifiuti edili

¹ I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.

² I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.

³ Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti rispettivamente in un deposito per materiali autorizzati.

⁴ L'autorità edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

Art. 25
Rifiuti non prelevati

¹ I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle disposizioni del presente regolamento o delle altre disposizioni applicabili devono essere ritirati ancora il giorno stesso dal produttore.

² In caso di mancato prelievo il Comune provvede a spese dell'interessato. Rimane riservata la procedura contravvenzionale.

Capitolo 4 - Impianti di trattamento dei rifiuti

Art. 26
Impianti del
Comune

¹ In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con il CNU, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.

² La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.

³ Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

TITOLO III – Finanziamento

Capitolo 1 - Principio

Art. 27

Spese del Comune

¹ Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti mediante la riscossione di tasse sui rifiuti conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).

² L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.

³ Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.

⁴ Il grado di copertura dei costi deve mediamente essere del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁵ Per il calcolo del tasso di copertura devono essere considerati tutti i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti compresi i costi del personale proprio e gli oneri finanziari (ammortamenti e interessi). Per le entrate vanno considerati tutti i ricavi da tasse e recupero dei materiali riciclabili nonché l'eccedenza della tassa sul sacco.

Art. 28

Impianti privati

¹ Il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per il trattamento dei rifiuti privati compete ai privati.

² Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'autorità edilizia, devono essere sistemati rispettivamente utilizzati in comune.

Capitolo 2 - Tassa base

Art. 29

Obbligo della
tassa, imposizione

¹ Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune, devono pagare una tassa base annua a prescindere dalla collocazione all'interno del comprensorio comunale.

² La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'unità di costo stabilita annualmente dal Municipio in base all'obiettivo della copertura dei costi da un minimo di fr. 150.- ad un massimo di fr. 250.- preso atto del consuntivo dell'anno precedente.

³ Le aliquote massime e minime di unità di costo per categoria di produttore sono riportate nel tariffario (allegato 2). Il Municipio stabilisce annualmente le aliquote di dettaglio.

Art. 30
Esigibilità e
riscossione

¹ Le tasse sono esigibili a decorrere dal 1 gennaio dell'anno civile e sono dovute dal proprietario del fondo con diritto di regresso verso il singolo locatario.

² Il Municipio decide il periodo di emissione delle tasse con termine di pagamento 30 giorni dall'intimazione.

³ In caso di non rispetto dei termini di pagamento sarà calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali in vigore.

⁴ Per l'emissione della diffida è emessa una tassa da fr. 50.- a fr. 100.-.

Capitolo 3 - Tassa proporzionale alla quantità

Art. 31
Principio

¹ Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.

² Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.

³ Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del Regolamento del CNU, entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴ Il Municipio in caso di consegne importanti da parte di un singolo cittadino di rifiuti non raccolti dal CNU può richiedere il pagamento di una tassa supplementare fino alla compensazione totale del costo effettivo.

⁵ La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.

Art. 32
Tassa
supplementare per
grandi quantità di
rifiuti da aziende

¹ Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del CNU.

² La tassa è dovuta a partire da un quantitativo pro-addetto doppio del quantitativo pro-capite raccolto in un anno.

³ L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in modo da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune.

⁴ Al posto di versare la tassa supplementare le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

Art. 33

Tasse per prestazioni di servizio particolari

¹ Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto le prestazioni.

² Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.

³ L'entità di queste tasse viene fissata dal Municipio in un tariffario a parte.

Art. 34

Sacchi gratuiti

¹ Per ogni figlio dal mese di nascita fino al mese precedente il compimento dei 3 anni o per persone incontinenti (documentato da certificato medico) il Comune, su richiesta, mette a disposizione gratuitamente sacchi per rifiuti soggetti a tassa fino ad un controvalore massimo di fr. 200.- annui.

² Le modalità di richiesta e concessione sono fissate mediante ordinanza municipale.

TITOLO IV - Disposizioni esecutive e finali

- Art. 35**
Esecuzione
- ¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze del CNU.
- ² Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie. Alcuni temi sono definiti tramite apposite ordinanze.
- ³ All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.
- Art. 36**
Titolo esecutivo
- La tassa raccolta rifiuti è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione.
- Art. 37**
IVA (Imposta valore aggiunto)
- Tutti gli importi indicati nel presente regolamento non sono comprensivi dell'IVA.
- Art. 38**
Controlli
- Gli incaricati del Comune e del CNU sono autorizzati ad effettuare i controlli su tutti i rifiuti, ad aprire i sacchi ed i contenitori per verificare se il contenuto è conforme ai regolamenti e individuare eventuali trasgressori. Il Municipio ha inoltre la facoltà di intraprendere qualsiasi ulteriore misura di controllo.
- Art. 39**
Sospensione del servizio
- ¹ Il servizio di raccolta può venir sospeso o limitato per motivi di forza maggiore o in virtù di altre considerazioni di interesse pubblico prevalente.
- ² I turni così soppressi non saranno recuperati.
- Art. 40**
Disposizioni penali
- ¹ Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.- se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti. Sono riservate le leggi speciali (v. art. 145 cpv. 2 LOC).
- ² In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.
- Art. 41**
Reclami e ricorsi
- ¹ Contro le decisioni emanate dall'amministrazione comunale su delega municipale in applicazione del presente regolamento è data facoltà di reclamo entro 15 giorni al Municipio.
- ² Contro le decisioni municipali in applicazione del presente regolamento è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato conformemente ai disposti della legge organica comunale.

Art. 42
Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore, dopo ratifica da parte dell'autorità cantonale, il 1 gennaio 2019.

² Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate.

³ Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le prescrizioni dei precedenti comuni, in particolare i seguenti regolamenti comunali raccolta rifiuti:

- Cresciano del 3 ottobre 2005
- Iragna del 27 giugno 2005
- Lodrino 12 e 13 dicembre 2005
- Osogna del 10 ottobre 2005.

Allegato 1 – Elenco non esaustivo delle normative applicabili

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 07 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 05 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti del 01 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

Allegato 2 - Tariffario

In virtù degli articoli 32 LPAmb vengono riscosse le seguenti tasse:

1. Tassa base

	Unità di costo	
	Minima	Massima
Economia domestica	1	1
Persona singola	0.6	0.6
Uffici	1	5
Commerci in generale	1	2
Scuole	1	20
Aziende agricole	1	2
Negozi	2	5
Grandi magazzini	10	60
Ospedali e case di cura	20	60
Industria e artigianato	1	15
Alberghi	3	6
Ristoranti e bar	2	4
Residenze secondarie (alloggi di vacanza)	1	1
Eventi o manifestazioni	1	10

2. Tassa proporzionale alla quantità

Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri, braccialetti e sigilli

secondo tariffario CNU, entro i limiti stabiliti dal Cantone

Approvato con Risoluzione Municipale no. 406 del 9.5.2018.

Per il Municipio

Il Sindaco:
R. De Rosa

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 giugno 2018.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
M. Caretti

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dalla Sezione enti locali il 4 dicembre 2018.